

# POLIZZA DI TUTELA LEGALE

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

---

## SET INFORMATIVO

---

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 1/7/2021

---

POLIZZA TUTELA LEGALE  
PRODOTTO "TUTELA LEGALE" 07/2021

**DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta garanzie a tutela dell'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale a carico dell'Assicurato.

Ogni copertura è assicurabile in base ad esigenza specifica.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Le garanzie assicurative coprono le spese che l'Assicurato deve affrontare per la difesa dei suoi diritti, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, per controversie inerente i seguenti ambiti di rischio:

- A) Attività della vita privata
- B) Attività commerciali, artigianali, industriali
- C) Professioni non mediche
- D) Professioni mediche

E' altresì possibile attivare, per alcuni ambiti di rischio altre garanzie opzionali.



### Che cosa non è assicurato?

- × Alcune esclusioni per le attività della vita privata:
  - Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
  - Oneri fiscali
  - Controversie relative a pretese di danno da fatto extracontrattuale
  - Controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente
- × Alcune esclusioni per le attività commerciali/artigianali/industriali:
  - Il pagamento di multe e sanzioni in genere
  - Controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro

- Materie di diritto amministrativo, fiscale tributario
  - Vertenze contrattuali di qualsiasi genere
  - × Alcune esclusioni per le professioni non mediche:
    - Controversie amministrative, materia societaria, successioni, donazioni
    - Controversie con Istituti od Enti previdenziali
    - Pagamento di sanzioni pecuniarie
    - Controversie tra il Legale rappresentante, soci, associati, amministratori, altri membri degli Organi rappresentativi
    - Controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale
  - × Alcune esclusioni per le professioni mediche:
    - Materia fiscale/tributaria e materia amministrativa
    - Controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate
    - Controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato
    - Fatti dolosi delle persone assicurate
- L'elenco è esemplificativo, l'elenco completo delle esclusioni è contenuto nelle condizioni contrattuali.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare limiti di indennizzo specifici

! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata stabilita in polizza.



### Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura, nelle ipotesi di procedimenti penali, opera in tutti gli Stati d'Europa
- ✓ La copertura, nelle ipotesi di vertenze contrattuali, opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



### Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza e trasmettere tutti i documenti utili a istruire la pratica



### Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
- ✓ La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza
- ✓ Sono previsti periodi di carenza contrattuale, in questi casi la copertura opera:
  - o Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione nei casi diversi da responsabilità extracontrattuale o per procedimenti penali
  - o Trascorsi 120 giorni dalla decorrenza della polizza per le controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale, ove previste in garanzia,
  - o Trascorsi 60 giorni per le controversie di natura contrattuale nell'ambito di rischio "Professioni mediche".



### Come posso disdire la polizza?

- ✓ Qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.  
Fermo quanto sopra la polizza di durata non inferiore ad un anno, giunta alla sua naturale scadenza contrattuale, cessa senza obbligo di disdetta.

POLIZZA MULTIGARANZIA  
PRODOTTO "TUTELA LEGALE"

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE  
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 7/2021 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

**Assicuratrice Milanese S.p.A.** Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – indirizzo di posta elettronica: [info@assicuratricemilanese.it](mailto:info@assicuratricemilanese.it) – [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

#### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 55.601.727, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 47.500.000,08. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.005.622.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 23.454.328 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.597.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 243,52% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 743,85%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi\\_area.asp?ART\\_ID=1774&MEC\\_ID=175&MEC\\_IDFiglie=0&ARE\\_ID=16](https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1774&MEC_ID=175&MEC_IDFiglie=0&ARE_ID=16)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta garanzie a tutela dell'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale a carico dell'Assicurato.

Ogni ambito di rischio è assicurabile in base ad esigenza specifica.



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Tutela legale

In funzione della linea di rischio assicurabile

#### LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA

La garanzia, ad eccezione delle vertenze penali, riguarda

- I sinistri relativi a fatti che attengono la conduzione o proprietà dell'abitazione oggetto della polizza.

Sono pertanto comprese in garanzia

- Le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società
- Le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato
- Le controversie per danni extracontrattuali arrecati all'abitazione ed agli arredi per fatti illeciti di altri soggetti
- Le controversie relative alla proprietà o locazione dell'abitazione
- La difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione

#### LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

La garanzia riguarda

- La difesa penale dell'Assicurato, dei familiari coadiutori e dei propri dipendenti, che nell'ambito dell'attività dichiarata si trovino coinvolti in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione
- I sinistri relativi a fatti che attengono la conduzione dei locali ove viene esercitata l'attività dichiarata, in relazione:
  - A controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti
  - A controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività

Sono pertanto comprese in garanzia le spese

- Per l'intervento di un legale
- Sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria
- Di giustizia
- Del legale di controparte
- Di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato

#### LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)

La garanzia riguarda, in Sede Civile

- Il recupero dei danni per fatto illecito di terzi per danni a persone e attività assicurata, danni al fabbricato, attrezzature, contenuti
- Contraffazione di marchio, brevetto o concorrenza sleale
- Azioni previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà, possesso, altri diritti reali relativamente alla sede e/o filiali indicati in polizza
- Contratti di fornitura merci e prestazioni di servizi commissionati da e al Contraente
- Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali
- Vertenze con il condominio per lo studio e/o filiali di proprietà o in conduzione indicati in polizza
- Lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in polizza
- Contratti di locazione dello studio e/o filiali indicati in polizza
- Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti, praticanti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti e altri addetti con contratto di collaborazione, inquadrati a norma di legge, intraprese dal Contraente
- Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi

La garanzia riguarda, in Sede Penale ed Amministrativa

- La difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, compreso il patteggiamento
- La duplice difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali
- Illeciti amministrativi – rimborso spese, competenze, onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate all'Assicurati
- Procedimenti disciplinari – rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi
- Materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile o affine – rimborso delle spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose e contravvenzionali subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato

Sono pertanto comprese in garanzia le spese

- Per l'intervento di un legale
- Sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società
- Di giustizia
- Del legale di controparte
- Di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato

#### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

La garanzia riguarda

- Il procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- Vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero crediti

Sono pertanto comprese in garanzia le spese

- Per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo
- Per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte
- Di giustizia
- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
- Conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società
- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- Di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali
- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità giudiziaria
- Degli arbitri e del legale intervenuti nel caso di controversia deferita e risolta avanti a uno o più arbitri
- Per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo
- Per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima

#### **Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**

Opzioni con riduzioni di premio

##### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

##### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

##### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio – è possibile, attraverso una riduzione percentuale del premio, escludere dalla garanzia i sinistri derivanti dalla conduzione o proprietà dello Studio
- Limitazione della garanzia alla sola tutela penale e amministrativa – è possibile, attraverso una riduzione percentuale del premio, limitare la garanzia alla sola difesa in Sede penale e amministrativa

##### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

##### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

##### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

##### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Amministratore di condomini – è possibile, attraverso l'applicazione di un premio dedicato o una maggiorazione percentuale del premio, prestare o estendere la garanzia all'attività di Amministratore di condominio, ai suoi dipendenti e addetti
- Procedimenti penali per delitto doloso – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale del premio, estendere la garanzia al rimborso delle spese legali sostenute dagli Assicurati a condizione che gli stessi siano assolti con sentenza passata in giudicato
- Spese legali di Avvocato domiciliatario – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale del premio, estendere la garanzia alle spese occorrenti per l'eventuale intervento dell'Avvocato utilizzo domiciliatario
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale del premio, estendere la garanzia al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale del premio, estendere la garanzia al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata
- Controversie di lavoro con enti pubblici e con il Servizio Sanitario nazionale – è possibile stendere la garanzia alle spese legali derivanti da controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale
- Innalzamento del massimale per vertenza – è possibile, attraverso l'applicazione di una maggiorazione sul premio, elevare il massimale di base per vertenza

#### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Vertenze contrattuali – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale sul premio, estendere la garanzia anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata per le:
  - Controversie contrattuali con i fornitori relative a forniture di beni o servizi
  - Controversie individuali di lavoro
  - Controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività
- Vertenze con il datore di lavoro – è possibile, attraverso l'applicazione di un premio dedicato, estendere la garanzia per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, nelle vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro
- Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti – è possibile, attraverso l'applicazione di un premio dedicato, estendere la garanzia alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti compreso il recupero dei crediti
- Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti – è possibile, attraverso l'applicazione di un premio dedicato, estendere la garanzia alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, con esclusione però, delle spese derivanti dall'eventuale recupero dei crediti
- Anticipo spese penale doloso – è possibile, attraverso una maggiorazione percentuale sul premio, estendere la garanzia, in caso di procedimento penale per delitto doloso, all'anticipo delle spese, nell'attesa della definizione del giudizio.
- Innalzamento del massimale per vertenza – è possibile, attraverso l'applicazione di una maggiorazione sul premio, elevare il massimale di base per vertenza



#### **Che cosa non è assicurato?**

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Tutela legale

#### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- Le controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente
- Altri procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale dell'Assicurato
- Le vertenze contrattuali in materia di assicurazione privata
- Le vertenze penali per imputazioni di delitto doloso

#### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Gli oneri fiscali
- Le procedure arbitrali
- Le controversie relative a pretese di danno da fatto extracontrattuale per illeciti dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere
- Le controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto
- Le vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale e del lavoro
- Le controversie con istituti o enti pubblici di assistenza e previdenza
- Le vertenze relative a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie
- Le vertenze connesse con l'esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria
- Le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti o agenti/rapresentanti
- Le controversie inerenti l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori
- Le vertenze in materia di brevetto, esclusiva e/o concorrenza sleale
- Le vertenze penali per imputazioni di delitto doloso
- Le controversie in materia di diritto di famiglia
- Le controversie relative a danni da tumulti popolari, scioperi, eventi da disastro nucleare ed ecologico

#### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Le vertenze derivanti da intermediazione e compravendita
- Le azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione riscatto in contratti di locazione anche finanziaria
- Il recupero crediti
- Le perizie di parte
- Le attività di consulenza legale in assenza di contenzioso
- Le spese di trasferta, spese di domiciliazione
- Le spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente
- Le vertenze penali per imputazioni di delitto doloso
- Le vertenze relative a cessione / acquisto dello Studio professionale
- Le trasformazioni, fusione incorporazione o partecipazioni in altre Società
- Le partecipazioni e assegnazioni di appalti
- I fatti della circolazione
- Le azioni di regresso dell'Ente nei confronti del professionista e azioni di responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari
- Le controversie derivanti dal mancato o errato adeguamento dei sistemi di gestione informatica (anno 2000)
- Le controversie relative a danni da tumulti popolari, scioperi, eventi da disastro nucleare ed ecologico



**LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- I danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
- Le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili
- I fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato
- Le controversie ed i procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali
- Le controversie ed i procedimenti riferibili a beni immobili
- Le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale
- Le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto aziendale

Opzioni con riduzioni di premio – Esclusioni specifiche

**LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

**LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

**LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio
  - Esclusione dei rischi relativi alla conduzione, proprietà dello Studio
- Limitazione della garanzia alla sola tutela penale e amministrativa
  - Non sono previste particolari esclusioni

**LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo – Esclusioni specifiche

**LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

**LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

**LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Amministratore di condomini
  - Non sono previste particolari esclusioni
- Procedimenti penali per delitto doloso
  - Ogni altra causa di estinzione del reato
- Spese legali di Avvocato domiciliatario
  - Gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale
  - La resistenza ai crediti vantati da terzi, compensazioni
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale
  - La resistenza ai crediti vantati da terzi, compensazioni
- Controversie di lavoro con enti pubblici e con il Servizio Sanitario nazionale
  - I ricorsi collettivi, le spese di soccombenza, le azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e l'azione di responsabilità promossa dalla Corte dei Conti
- Innalzamento del massimale per vertenza – è possibile, attraverso l'applicazione di una maggiorazione sul premio, elevare il massimale di base per vertenza
  - Non sono previste particolari esclusioni

**LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Vertenze contrattuali
  - Non sono previste particolari esclusioni
- Vertenze con il datore di lavoro
  - Non sono previste particolari esclusioni
- Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti
  - Non sono previste particolari esclusioni
- Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti
  - Le spese derivanti dall'eventuale recupero dei crediti
- Anticipo spese penale doloso
  - Non sono previste particolari esclusioni
- Innalzamento del massimale per vertenza – è possibile, attraverso l'applicazione di una maggiorazione sul premio, elevare il massimale di base per vertenza
  - Non sono previste particolari esclusioni





### **Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Tutela legale

#### **Sono previsti i seguenti limiti di garanzia**

##### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Nel caso di coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza
- Per le controversie relative alla proprietà o locazione dell'abitazione, il valore di lite deve essere superiore ad Euro 300

##### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Nel caso di coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza

##### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Nel caso di coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza
- Per i lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in polizza, il valore contestato non può essere superiore ad Euro 100.000

##### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Nel caso di coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza
- Per le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero crediti, il limite per ciascun anno assicurativo è di una denuncia
- Nel caso di scelta del Legale da parte dell'Assicurato non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la garanzia viene prestata con il limite di una somma di Euro 3.000

#### Opzioni con riduzioni di premio – Limitazioni specifiche

##### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

##### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

##### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Non sono previste particolari limitazioni

##### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo – Limitazioni specifiche

##### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

##### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- Non sono previste opzioni con pagamento di premio

#### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Spese legali di Avvocato domiciliatario – la garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per eventi pari ad  $\frac{1}{4}$  del massimale assicurato e sino ad un massimo di Euro 5.000
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale – la garanzia viene prestata purché le parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata abbiano un capitale non inferiore ad Euro 1.000 e non superiore ad Euro 50.000. La garanzia stessa è prestata per un massimo di due parcelle per anno assicurativo
- Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale – la garanzia viene prestata purché le parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata abbiano un capitale non inferiore ad Euro 1.000 e non superiore ad Euro 50.000.

#### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- Vertenze con i pazienti compreso il recupero crediti – la garanzia viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo
- Vertenze con i pazienti escluso il recupero crediti – la garanzia viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo
- Anticipo spese penale doloso – la garanzia viene prestata con il limite massimo di spesa di Euro 3.000



#### **Che obblighi ho?**

##### **Cosa fare in caso di sinistro**

#### **LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA**

- L'Assicurato deve presentare alla Società la denuncia di sinistro, successivamente può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel Circondario dell'Ufficio Giudiziale competente per la controversia. Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, la Società si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato.

#### **LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

- L'Assicurato deve presentare alla Società la denuncia di sinistro, successivamente può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel Circondario dell'Ufficio Giudiziale competente per la controversia. Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, la Società si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato.

#### **LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)**

- Unitamente alla denuncia di sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto, nonché tutti gli altri elementi necessari. Inoltre, con la massima urgenza l'Assicurato deve trasmettere gli atti giudiziari notificatigli e ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. L'Assicurato può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario dell'Ufficio Giudiziale competente per la controversia. Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, la Società si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato

#### **LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE**

- L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Si dovrà, altresì, far pervenire alla Società la notizia di ogni atto all'Assicurato e/o al Contraente formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque entro il termine della difesa. Contemporaneamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario dell'Ufficio Giudiziale competente per la controversia. Nel caso in cui tale indicazione non avvenga, la Società si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato

#### **Si precisa inoltre che per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:**

- L'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza
- Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società
- Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società

#### **Dichiarazioni inesatte o reticenti**

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Tutela Legale

## Obblighi della Società

### LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA

- Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile provvederà all'incarico formale del legale prescelto

### LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

- Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile provvederà all'incarico formale del legale prescelto

### LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)

- Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile provvederà all'incarico formale del legale prescelto

### LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE

- Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, e ove ciò non sia possibile provvederà all'incarico formale del legale prescelto



## Quando e come devo pagare?

### Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Tutela Legale
- Frazionamento
  - Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

### Rimborso

- In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di polizza, il Contraente ha diritto al rimborso del premio entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Tutela Legale

### LINEA DI RISCHIO A) – VITA PRIVATA

- Dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali
- Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi

### LINEA DI RISCHIO B) – ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

- Dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali
- Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi

### LINEA DI RISCHIO C) – PROFESSIONI (ESCLUSO PROFESSIONI MEDICHE)

- Dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali
- Trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto
- 

### LINEA DI RISCHIO D) – ATTIVITA' MEDICHE

- Dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione con le seguenti eccezioni:
  - Trascorsi 60 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale
  - Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per il medesimo rischio la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto
  - La garanzia opera prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea e di Accompagnamento coattivo



### Come posso disdire la polizza?

**Ripensamento dopo la stipulazione** – è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni dalla stipulazione.

**Risoluzione** – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Tutela Legale



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a tutte le persone fisiche che desiderano tutelarsi dall'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [servizio.reclami@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.reclami@assicuratricemilanese.it)
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

### All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**

**Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353**

**PEC: [ivass@per.ivass.it](mailto:ivass@per.ivass.it)**

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

**Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza**

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a></p> <p>le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il numero 059/7479112</li> <li>• Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@assicuratricemilanese.it">info@assicuratricemilanese.it</a></li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO**

# **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

## ***POLIZZA DI TUTELA LEGALE***

---

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO  
TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI**

---



Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>2</b>
------------------	----------

<b>NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>TUTELA LEGALE</b>	<b>4</b>
----------------------	----------

- COSA POSSO ASSICURARE 4
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 8
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 12
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 13

### AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.



# GLOSSARIO

## **DEFINIZIONI**

### **Arbitrato**

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono dire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

### **Assicurazione/Contratto**

Il contratto di assicurazione.

### **Assicurato**

Colui a favore del quale opera la garanzia assicurativa.

### **Assistenza stragiudiziale**

È quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

### **Sinistro**

La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'Assicurazione.

### **Contraente**

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

### **Contravvenzione**

È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

### **Copertura**

Il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione alla voce "Eventi coperti dall'Assicurazione".

### **Delitto colposo**

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

### **Delitto doloso**

È doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

### **Insorgenza (del Sinistro)**

Coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.

- nel penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima
- nell'Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

### **Intermediario assicurativo**

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

### **Massimale**

La somma entro la quale la Società risponde per ogni Caso assicurativo/Sinistro.

### **Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato)**

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

### **Polizza**

Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.

### **Premio**

Il corrispettivo dovuto alla Compagnia a fronte del Rischio assunto in garanzia.

### **Procedimento penale**

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "Procedimenti penali per delitti dolosi".

### **Reato**

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Contravvenzioni: arresto, ammenda).

### **Sanzione amministrativa**

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

### **Spese di giustizia**

Sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

### **Spese di soccombenza**

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

### **Spese peritali**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

### **Transazione**

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

### **Società**

È la Compagnia Assicuratrice ovvero Assicuratrice Milanese S.p.A.



## **NORME COMUNI A TUTTE LE LINEE DI RISCHIO**

### **Art. I – PAGAMENTO DEL PREMIO**

I premi devono essere pagati all'Intermediario cui la polizza è assegnata, oppure alla Società. A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ. se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **Art. II – PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO**

In mancanza di disdetta, da comunicare alla Direzione della Società o all'Intermediario mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così via.

### **Art. III – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società può, mediante invio di lettera raccomandata, recedere dall'assicurazione, con preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso essa, entro i 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.

### **Art. IV – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato / Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, **sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

### **Art. V – FORMA DELLE COMUNICAZIONI / CLAUSOLA BROKER**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e il Contraente sono tenuti devono essere fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata, come previsto all'Articolo II e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata).

### **Art. VI – ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civile.

### **Art. VII – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **Art. VIII – RIPENSAMENTO**

Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza, tramite invio di comunicazione, mediante lettera raccomandata AR, alla Società. Il termine che precede decorre dal giorno successivo alla data di ordine bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento del premio. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento, lo stesso ha diritto alla restituzione del premio versato.

### **Art. IX – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **Art. X – RECUPERO SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **Art. XI – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziarica di Modena. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziarica del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora il Contraente possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Modena.

### **Art. XII – IMPOSTE**

Le imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. XIII – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

### **Art. XIV – PRESTAZIONI GARANTITE PER LINEE DI RISCHIO**

Vengono garantiti gli oneri e le prestazioni per la tutela legale previsti dalle successive linee di rischio, solo se richiamate in prima facciata di polizza.

### **Art. XV – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombente.



## TUTELA LEGALE

### COSA POSSO ASSICURARE

#### LINEA DI RISCHIO A) VITA PRIVATA

##### **Art. 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza ed alle condizioni che seguono**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Esse sono:

- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

La garanzia, ad eccezione delle vertenze penali, **riguarda esclusivamente i sinistri relativi a fatti che attengono la conduzione o proprietà dell'Abitazione oggetto della polizza** di cui la presente garanzia costituisce parte integrante e si riferisce ai seguenti casi:

- 1) Controversie per danni extracontrattuali arrecati all' Abitazione ed agli arredi per fatti illeciti di altri soggetti
- 2) Controversie relative alla proprietà o locazione dell' Abitazione di cui sopra (valore di lite superiore a Euro 300,00)
- 3) Difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione

#### LINEA DI RISCHIO B) ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

##### **Art. 1.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza ed alle condizioni che seguono**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Esse sono le spese:

- per l'intervento di un legale
- sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria
- di giustizia
- spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società
- di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell' Assicurato.

**Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.**

**La garanzia riguarda esclusivamente:**

- a) la difesa penale dell' Assicurato, dei familiari coadiutori e dei propri dipendenti (regolarmente iscritti a libro paga e matricola) che, nell' ambito dell' attività dichiarata in polizza, si trovino coinvolti in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione.
- b) sinistri relativi a fatti che attengono la conduzione dei locali ove viene esercitata l'attività dichiarata nella scheda di polizza e si riferisce ai seguenti casi:
  1. Controversie per danni extracontrattuali subiti dall' Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti
  2. Controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare dove l'Assicurato esercita la propria attività; la copertura comprende le sedi staccate di magazzini e/o depositi

#### LINEA DI RISCHIO C) PROFESSIONI (Escluse le professioni Mediche)

##### **Art. 1.3 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza ed alle condizioni che seguono**, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civili e penali - conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società
- le spese di giustizia
- le eventuali spese del legale di Controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società
- le spese di soccombenza liquidate alla Controparte in caso di condanna dell' Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.



#### **Art. 1.4 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE**

Con riferimento al precedente articolo 1.3, la garanzia riguarda esclusivamente:

##### **SEDE CIVILE**

- Recupero dei danni subiti per fatto illecito di terzi per:
  - Danni a persone e attività assicurata
  - Danni al fabbricato, attrezzature, contenuti nonché impianti dello studio e/o filiali indicati in polizza
- Contraffazione di marchio, brevetto, esclusiva o concorrenza sleale – la garanzia è prestata a titolo di rimborso, a favore del Contraente/ Assicurato che in qualità di Attore agisca per il recupero dei danni subiti a seguito di fatti posti in essere da terzi, **ed a condizione di accoglimento integrale delle domande/ragioni di merito fornite dallo stesso con provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato**. Nel caso in cui l'Assicurato sia convenuto in sede civile per richieste di risarcimento danni arrecati a terzi, l'assicurazione è prestata a titolo di **rimborso a condizione che la domanda di controparte venga integralmente respinta nel merito**. L'assicurazione vale per fatti conosciuti per la prima volta dall'Assicurato successivamente a 360 giorni dal perfezionamento del contratto, comprovati da data certa e documentazione scritta, fermo il disposto degli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile Dichiarazioni inesatte e reticenze. **L'assicurazione non è operante nel caso di definizione transattiva della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, e comunque, in ogni caso in cui non ricorrano le condizioni sopraesposte in punto di esito del giudizio, ivi compreso il caso di rinuncia alla lite da parte del Contraente.**
- Azioni previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà, possesso, altri diritti reali relativamente alla sede e/o filiali indicati in polizza.
- Contratti di fornitura merci e prestazioni di servizi commissionati da e al contraente – recupero danni subiti dall'Assicurato **sempreché i vizi risultino eccettivi nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione**. La garanzia è estesa alle vertenze di natura contrattuale con Enti Pubblici trattate avanti all'Autorità Giudiziaria Civile, **con esclusione delle controversie di lavoro con Enti Pubblici e con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione**.
- Arbitrato per la risoluzione di vertenze contrattuali – la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurato, **nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%**.
- Vertenze con il condominio per lo studio e/o le filiali di proprietà o in conduzione indicati in polizza
- Lavori di modifica, ampliamento, ristrutturazione dello studio e/o filiali indicati in polizza **a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore ad Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori**.
- Contratti di locazione dello studio e/o filiali indicati in polizza – azioni di tutela dei diritti del conduttore escluso sfratto per morosità.
- Vertenze di lavoro subordinato con dipendenti regolarmente assunti, praticanti, soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, stagisti e altri addetti con contratto di collaborazione, inquadrati a norma di legge, e comunque vertenze di competenza del giudice del lavoro, intraprese dal Contraente e/o dal soggetto variamente operante con lo studio professionale con rapporto di lavoro fondato su atto scritto – **l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'assunzione del soggetto coinvolto nel sinistro**.
- Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie di terzi – se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le spese legali, peritali e di soccombenza così come previsto dall'Articolo XV.  
Qualora sia operante una polizza di Responsabilità civile per lo specifico rischio e il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle spese legali per la chiamata in causa della Compagnia.  
Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità civile – in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge – per lo specifico rischio, la Società per la difesa del Contraente / Assicurato rimborsa le spese legali e peritali dell'intero giudizio, **nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza**.  
**La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato in materia di denuncia di sinistro, pagamento e/o regolazione del premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurato.**

##### **SEDE PENALE E AMMINISTRATIVA**

**La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato:**

- Difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.
- Duplice difesa penale per imputazioni colpose e contravvenzionali. **A richiesta dell'Assicurato**, la Società prenderà atto dell'incarico officiato ad un Legale da lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.
- Illeciti amministrativi – rimborso spese, competenze, onorari per l'opposizione all'Autorità competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.
- Procedimenti disciplinari – rimborso spese, competenze, onorari per la difesa in procedimenti promossi da Ordini Professionali qualora siano conseguenti a imputazioni penali o illeciti amministrativi a condizione che il ricorso/opposizione sia integralmente accolto.
- Materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine – rimborso delle spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose e contravvenzionali subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Articolo 444 C.P.P. "cd. Patteggiamento", nonché ammissione all'oblazione**.  
La garanzia è altresì prestata per i ricorsi avverso gli illeciti amministrativi previsti nelle materie indicate, **a condizione che il ricorso venga integralmente accolto**. Sono compresi i ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, **escluso Corte di Cassazione, a condizione che il ricorso venga integralmente accolto**.



## CONDIZIONI FACOLTATIVE

(Valide soltanto se richiamate nella scheda di Polizza)

### A) Copertura rischio professionale escluso conduzione dello studio

L'assicurazione è operante per quanto previsto nella presente Linea di rischio, **con esclusione dei rischi relativi alla conduzione, proprietà dello Studio.**

### B) Amministratore di condomini

La garanzia è prestata a favore dell'Amministratore di condominio, suoi dipendenti e addetti in conseguenza di fatti connessi allo svolgimento della sua attività.

La garanzia comprende le azioni legali per il recupero delle sue competenze nei confronti dei Condomini amministrati

### C) Limitazione alla sola tutela in Sede penale e amministrativa

La copertura è prestata alle condizioni previste **esclusivamente per la Difesa in Sede penale e amministrativa degli Assicurati nelle materie e per le imputazioni di cui alla Sezione "Sede penale e amministrativa" del rischio assicurato con la presente polizza, compresi illeciti amministrativi.**

### D) Procedimenti penali per delitto doloso

A parziale deroga dell'Articolo 3.3, la garanzia comprende il rimborso delle spese legali sostenute dagli Assicurati all'unica condizione che gli stessi siano assolti con sentenza passata in giudicato; **è esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.**

### E) Spese legali di Avvocato domiciliatario

Qualora il Legale fiduciario prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso l'Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le spese legali occorrenti anche per l'Avvocato domiciliatario. **La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di Euro 5.000. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.**

### F) Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza ed è prestata per numero 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza. L'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione in copia occorrente per l'attivazione della procedura bonaria di recupero del credito. Al termine della trattazione la Società fornirà all'Assicurato copia di tutta la documentazione correlata da una relazione circa l'attività esperita, nonché le considerazioni sul debitore. **La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.** La Società non è responsabile dell'esito della trattativa stragiudiziale del credito che comunque non viene ceduto ad Assicuratrice Milanese.

### G) Recupero parcelle professionali fase stragiudiziale e giudiziale

La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali necessarie per il recupero delle parcelle professionali oggetto dell'attività dichiarata in polizza il cui capitale sia non inferiore a Euro 1.000 e sino a Euro 50.000, a condizione che il credito sia certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta. L'assicurazione vale per crediti di cui sia stata accertata l'insolvenza trascorsi 90 giorni dal perfezionamento della presente polizza ed è prestata per numero 2 parcelle per anno assicurativo che dovranno essere denunciate alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza del titolo o all'accertamento dell'insolvenza, pena decadenza.

La Società conferirà incarico al Legale liberamente scelto dall'Assicurato nel Distretto di Corte d'Appello competente in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere la vertenza, per lo svolgimento delle attività di recupero. La garanzia non è prestata per resistere ai crediti vantati da terzi, compensazioni.

Relativamente alla fase esecutiva la garanzia è operante sino a due successivi tentativi di esecuzione forzata per il medesimo credito.

In caso di mancato recupero o di disaccordo con la Società circa la possibilità di recupero del credito, l'Assicurato può intraprendere o proseguire autonomamente e a sue spese la procedura. Ove fosse conseguito un risultato più favorevole di quello prospettato dalla Società entro 360 giorni dall'inizio autonomo dell'azione, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute e non recuperate per la fase giudiziale entro il massimale di Euro 5.000 per vertenze, una volta trasmessa la documentazione relativa al capitale recuperato e alle spese legali.

### H) Controversie di lavoro con enti pubblici e con il servizio sanitario nazionale

Sia nel rapporto di lavoro dipendente che in convenzione, l'assicurazione vale per i fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

In caso di interruzione del rapporto l'insorgenza del sinistro è fissata nel momento in cui la parte ne riceve la prima comunicazione.

**Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i ricorsi collettivi, le spese di soccombenza, le azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e l'azione di responsabilità promossa dalla Corte dei Conti.**



## **LINEA DI RISCHIO D) ATTIVITA' MEDICHE**

### **Art. 1.5 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza ed alle condizioni che seguono**, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti degli Assicurati, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate dalla Società;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
  - o le spese per l'assistenza di un interprete;
  - o le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
  - o l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

**La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.**

### **Art. 1.6 – AMBITO DELLE PRESTAZIONI**

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di medico svolta in qualità di libero professionista o Dipendente di Ente pubblico o Privato o di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 3.4, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
- b) debba sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo.**

## **CONDIZIONI FACOLTATIVE**

**(Valide soltanto se richiamate nella scheda di Polizza)**

### **I) VERTENZE CONTRATTUALI**

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:

- Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi.
- Controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del lavoro.
- Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività

### **L) VERTENZE CON IL DATORE DI LAVORO**

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

### **M) VERTENZE CON I PAZIENTI COMPRESO IL RECUPERO DEI CREDITI**

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti compreso il recupero dei crediti e con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.

### **N) VERTENZE CON I PAZIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI**

La garanzia viene estesa alle vertenze di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, **con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.**

### **O) ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO**

Nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, la Società provvederà all'anticipo delle spese, **nel limite della somma di Euro 3.000**, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato. **La Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**





---

## **COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO**

---

### **LINEA DI RISCHIO A) VITA PRIVATA**

#### **Art. 2.1 – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### **LINEA DI RISCHIO B) ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

#### **Art. 2.2 – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia viene prestata per le controversie che siano denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui la presente garanzia forma parte integrante e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali
- trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### **LINEA DI RISCHIO C) PROFESSIONI (Escluse le professioni Mediche)**

#### **Art. 2.3 – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale (INSORGENZA) della violazione della norma o dell'inadempimento, qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

#### **Art. 2.4 – REGOLAZIONE PREMIO**

Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all'Articolo 2952 del Codice Civile. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premi pagato e quello dovuto (Articolo 1907 del Codice Civile).

In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione (Articolo 1897 del Codice Civile – Diminuzione del rischio).



**LINEA DI RISCHIO D)  
ATTIVITA' MEDICHE**

**Art. 2.5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

**La garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni:**

- Trascorsi 60 giorni dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.

Inoltre:

1. **Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;**
2. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
3. **La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;**
4. Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisce a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
5. **Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
6. **Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;**
7. **In caso di vertenza tra più Assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.**

**Art. 2.6 – RETROATTIVITÀ**

In deroga all'Art. 2.5, qualora nel periodo precedente alla data della stipulazione del contratto fosse operante a favore del Contraente altra polizza di Tutela Legale, viene concessa la pregressa di un anno per permettere la continuità della garanzia.

**In tale ipotesi, la garanzia è operante per i sinistri originati da fatti posti in essere nell'anno precedente alla data di stipulazione del contratto, a condizione che il Contraente dichiari, con il richiamo della presente condizione, di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un sinistro assistibile a termini del presente contratto.**

**Art. 2.7 – PERSONE ASSICURATE**

Le garanzie operano a favore del Medico, delle persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i praticanti e gli staggiati, nonché dello Studio associato indicato in frontespizio di polizza.



---

## **COsa NON È ASSICURATO**

---

### **LINEA DI RISCHIO A) VITA PRIVATA**

#### **Art. 3.1 – ESCLUSIONI**

La garanzia non è operante per:

- 1) Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- 2) Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.)
- 3) Controversie relative a pretese di danno da fatto extracontrattuale avanzate da altri soggetti per illeciti dell'Assicurato o delle persone delle quali è tenuto a rispondere
- 4) Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- 5) Controversie di lavoro con i collaboratori domestici
- 6) Controversie individuali di lavoro dell'Assicurato quale dipendente
- 7) Altri procedimenti civili o penali connessi all'attività professionale dell'Assicurato
- 8) Vertenze contrattuali in materia di assicurazione privata
- 9) Vertenze penali per imputazioni di delitto doloso

### **LINEA DI RISCHIO B) ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

#### **Art. 3.2 – ESCLUSIONI**

La garanzia non è operante per:

- a) Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- b) Oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.)
- c) Procedure arbitrali
- d) Controversie relative a pretese di danno da fatto extracontrattuale avanzate da altri soggetti per illeciti dell'Assicurato o delle persone delle quali è tenuto a rispondere
- e) Controversie relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto
- f) Controversie relative a contratti di acquisto o trasformazione di beni mobili o immobili soggetti a Pubblico Registro
- g) Vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale e del lavoro previsti dai Decreti legge 626/94 e 494/96
- h) Materie di diritto amministrativo, fiscale e tributario
- i) Controversie con istituti o enti pubblici di assistenza e previdenza
- j) Vertenze relative a fusioni, trasformazioni e modificazione societarie
- k) Vertenze connesse con l'esercizio di funzioni in ruoli associativi o di categoria
- l) Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti o agenti/rappresentanti
- m) Controversie inerenti l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori
- n) Vertenze in materia di brevetto, esclusiva e/o concorrenza sleale
- o) Vertenze contrattuali di qualsiasi genere
- p) Vertenze penali per imputazioni di delitto doloso
- q) Controversie in materia di diritto di famiglia
- r) Controversie relative a danni da tumulti popolari, scioperi, eventi da disastro nucleare ed ecologico

### **LINEA DI RISCHIO C) PROFESSIONI (Escluse le professioni Mediche)**

#### **Art. 3.3 – ESCLUSIONI**

La garanzia non è operante per:

- Controversie amministrative, materia societaria, successioni, donazioni
- Vertenze derivanti da intermediazione – compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati
- Azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria
- Controversie con Istituti od Enti previdenziali
- Recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi
- Perizie di parte ove non sussista contestazione
- Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale
- Pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità
- Spese di trasferta, spese di domiciliazione
- Spese legali per liti temerarie accertate giudizialmente
- Vertenze penali per imputazioni di delitto doloso;
- Vertenze relative a cessione / acquisto dello Studio professionale
- Controversie tra il Rappresentante legale, Soci, Associati, Amministratori, altri membri degli Organi rappresentativi
- Trasformazione, fusione, incorporazione o partecipazioni in altre Società,
- Partecipazione e assegnazioni di appalti
- Fatti della circolazione
- Azioni di regresso dell'Ente nei confronti del Professionista e azioni di Responsabilità promosse dalla Corte dei Conti sia come invito a dedurre che per procedimenti giudiziari
- Controversie di lavoro con Enti pubblici e con il Servizio Sanitario nazionale sia nel rapporto di Dipendente che in convenzione
- Controversie derivanti dal mancato o errato adeguamento dei sistemi di gestione informatica alla nascita del nuovo millennio (anno 2000);
- Controversie relative a danni da tumulti popolari, scioperi, eventi da disastro nucleare ed ecologico.



**LINEA DI RISCHIO D)  
ATTIVITA' MEDICHE**

---

**Art. 3.4 - ESCLUSIONI**

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- controversie e procedimenti relativi ad inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 1.6, lett. b);
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all'Assicurato;
- controversie relative a rapporti tra Soci, e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- fatti dolosi delle persone assicurate;



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

### LINEA DI RISCHIO A) VITA PRIVATA

#### **Art. 4.1 – Limiti di indennizzo**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

### LINEA DI RISCHIO B) ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

#### **Art. 4.2 – Limiti di indennizzo**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

### LINEA DI RISCHIO C) PROFESSIONI (Escluse le professioni Mediche)

#### **Art. 4.3 – Limiti di indennizzo**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

### LINEA DI RISCHIO D) ATTIVITA' MEDICHE

#### **Art. 4.4 – Limiti di indennizzo**

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di Polizza, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, **nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio.**

## Tabella riassuntiva

ULTERIORI LIMITI DI INDENNIZZO, EVENTUALI FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTO / MINIMO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
<b>TUTELA LEGALE</b>			
PROFESSIONI SEDE CIVILE Arbitrato – spese del terzo Arbitro	50% delle spese sostenute		
ATTIVITA' MEDICHE Anticipo spese penale doloso	euro 3.000		
ATTIVITA' MEDICHE Spese legali di Avvocato domiciliatario	euro 3.000		
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
PROFESSIONI Spese legali di Avvocato domiciliatario	¼ del massimale assicurato con il massimo di euro 5.000		



---

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

---

### **LINEA DI RISCHIO A) VITA PRIVATA**

#### **Art. 5.1 – GESTIONE DEL SINISTRO**

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato.

Una volta ricevuta la denuncia del sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

**L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benessere della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

**La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società.**

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

### **LINEA DI RISCHIO B) ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

#### **Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO**

L'assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, questa ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, la Società metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

**La nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso della Società.**

**L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benessere della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

### **LINEA DI RISCHIO C) PROFESSIONI (Escluse le professioni Mediche)**

#### **Art. 5.3 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE**

Unitamente alla denuncia di Sinistro che sarà rilasciata alla Società, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro.

L'Assicurato, con la denuncia di Sinistro rilasciata alla Società, ha il diritto di indicare, a tutela dei suoi interessi, un legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove Egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

**Nella ipotesi in cui risulterà omessa l'indicazione del legale e non sussista conflitto di interesse con la Società e, quest'ultima si intende delegata alla nomina del legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato.**

#### **Art. 5.4 – GESTIONE DEL SINISTRO**

La Società, verificata la regolarità della denuncia del Sinistro e la corrispondenza dello stesso con la garanzia assicurata, nel dare il benessere al prosieguo della pratica, si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia; qualora non sia possibile, e la controversia presenti possibilità di successo per l'Assicurato, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la pratica sarà trasmessa al legale indicato ai sensi dell'Articolo 5.3.

**L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni, anche in corso di causa, decidere abbandoni o ricusare incarichi, senza il preventivo benessere della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

**L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale designato tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al Sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Quest'ultima potrà acquisire, in ogni momento, anche direttamente dal legale designato – o dal perito o consulente di parte – ogni utile informazione, nonché copie di tutti gli atti o documenti, il tutto con dispensa dal segreto professionale.**

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.



**LINEA DI RISCHIO D)  
ATTIVITA' MEDICHE**

---

**Art. 5.5 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 Il comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

**Art. 5.6 – GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.** In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 5.5.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.** Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

**L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.**

**La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

**Art. 5.7 - RECUPERO SOMME**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

### 1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### 2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)

### 3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari<sup>1</sup> - da lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

---

<sup>1</sup> L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
  - nome e cognome
  - indirizzo di casa
  - indirizzo email
  - numero identificativo nazionale
  - numero di passaporto
  - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
  - numero di targa del veicolo
  - numero di patente
  - volto, impronte digitali o calligrafia
  - numeri di carta di credito
  - identità digitale
  - data di nascita
  - luogo di nascita
  - informazioni genetiche
  - numero di telefono
  - account name o nickname.

**A) Anche senza il consenso espresso (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):**

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene) o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

**B) Solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR):**

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

• **Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)**

- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

#### 4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
  - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
  - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
  - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

#### 5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

#### 6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per il seguente periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

## 8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

### Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

#### Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

## **9. Diritti dell'interessato**

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

**N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.**



## 10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [servizio.clienti@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.clienti@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

## 11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite di minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

## 12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

**Il Titolare r.l.p.t.**  
**Assicuratrice Milanese S.p.A.**

**Pierluigi Mancuso**

